



Comune di
Sassuolo



Comune di Fiorano
Modenese



Comune di
Maranello



Comune di Formigine

Oggetto:	Circolare informativa congiunta dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine in merito all'applicazione delle novità normative introdotte in materia d'Imposta Comunale sulla Pubblicità dall'art.10 della Legge 28/12/01 n.448 (Legge finanziaria 2002) e successive modificazioni ed integrazioni
----------	--

Facendo seguito alle diverse richieste avanzate da operatori del settore e dai contribuenti, è emersa la necessità da parte dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine di fornire un'informazione congiunta in merito all'argomento in oggetto.

Come ormai è noto l'art. 10 della Legge 28/12/2001 n.448, con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 17 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, ha introdotto la previsione di un'ulteriore ipotesi di esenzione dal pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità a decorrere dal 1° gennaio 2002.

In particolare il citato comma 1-bis. così dispone: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. ...".

Detto dispositivo fin dall'origine si è prestato a diverse e contrastanti interpretazioni, causando difficoltà ed incertezza applicativa della norma a livello nazionale, che ha indotto anche i citati quattro Comuni a concedere ripetute proroghe dei termini per il pagamento in attesa di un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti.

Dubbi interpretativi e difficoltà applicative che, almeno nella sostanza, appaiono oggi superati e risolti a seguito dell'intervento del legislatore, con la Legge 24 aprile 2002, n. 75, e del Ministero dell'Economia, con la circolare n.3/DPF del 3/5/2002.

In particolare, con l'art. 2-bis di detta Legge, oltre ad una puntualizzazione del significato da attribuirsi ad "insegna d'esercizio", è stato precisato che di esenzione e non di franchigia trattasi. L'imposta non è dovuta solo qualora l'insegna o le insegne che identificano l'esercizio, nel loro complesso, non superano 5 mq. Per converso l'imposta è dovuta e per l'intera superficie laddove l'insegna o le insegne, nel loro complesso, superano detto limite.

L'intervento chiarificatore del legislatore è stato completato e seguito dalla citata circolare del Ministero dell'Economia con la quale sono state ampiamente e dettagliatamente affrontate le principali questioni legate all'applicazione della citata norma, facendo proprie le tesi, pienamente condivise da chi scrive, da sempre sostenute sull'argomento dall'A.N.C.I.

Al riguardo si coglie l'occasione per precisare comunque che:

- Il suddetto meccanismo di commisurazione della superficie assoggettabile a tributo trova applicazione anche nel caso in cui siano esposte una pluralità di insegne di esercizio. Da ciò consegue che se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 4 metri quadrati; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadrati - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione;
- E' opportuno ribadire che il trattamento agevolato in questione si rende applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi "insegne di esercizio" codi come definiti dalla normativa in questione. Al riguardo viene definita "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Deve svolgere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Per insegna d'esercizio si intende quindi le scritte contenenti l'indicazione: del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della

- tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto. E' chiaro che non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poichè questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Occorre però precisare che la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa in alcun modo venire meno la natura di insegna di esercizio. Né detta circostanza deve dare luogo a distinte misurazioni di superficie, in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzopubblicitario "indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti";
- Rientrano, ad esempio, nel concetto d'insegna d'esercizio (cosidette targhe) che gode dell'agevolazione, anche i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), se, nel rispetto di quanto sopra, assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica;
 - le insegne di esercizio che rientrano nell'esenzione in esame sono quelle che contraddistinguono comunque i luoghi ove si svolge l'attività, quindi anche le eventuali sedi secondarie; inoltre le insegne non necessariamente devono essere esposte sulle vetrine o sulle porte di ingresso della sede di svolgimento dell'attività economica, nè tanto meno occorre far riferimento al loro posizionamento in relazione a ciascuna vetrina o ingresso, in quanto la norma in esame non pone al riguardo alcun limite. Pertanto, se da un lato devono essere escluse dall'agevolazione le "preinsegne", che per loro stessa natura sono finalizzate, come afferma il citato art. 47 del DPR n. 495 del 1992 "alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività" e pertanto possono essere installate "in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km", altrettanto non si può dire per quelle insegne che, per oggettive e comprovate esigenze, ad esempio, di carattere architettonico, non possono essere installate presso la sede di attività economica, ma in spazi adiacenti;
 - la superficie a cui fare riferimento è quella valida ai fini tributari, e pertanto, per la sua misurazione trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che stabilisce che l'imposta si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, nonché i criteri di arrotondamento. Inoltre, è necessario sottolineare che dal computo dei 5 metri quadrati di superficie devono essere escluse sia le fattispecie pubblicitarie che, in base a specifiche disposizioni normative, sono di per sé esenti, e sia gli altri mezzi pubblicitari che non possono essere definiti come insegna di esercizio e, come tali, soggetti ad imposizione. Vi è, poi, da aggiungere che l'esenzione trova applicazione indipendentemente dalla tipologia dell'insegna di esercizio esposta, che gode dell'esenzione dal pagamento dell'imposta o del canone anche se è luminosa, illuminata, se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poichè la norma riconosce l'agevolazione all'insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta;
 - per le insegne di esercizio esenti dall'imposta viene meno l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, carico del "soggetto passivo del tributo". Al riguardo quindi non potrà essere in alcun modo comminata la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Al di là di quanto precisato, ad oggi non vi è ragione di aggiungere alcunché a quanto riportato in detta circolare, che si allega quindi quale parte integrante del presente atto, salvo che per quanto argomentato circa i termini di scadenza per il pagamento dell'imposta dovuta per il 2002.

A tal ultimo riguardo, infatti, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, al fine di adottare un comportamento uniforme sull'intera questione, i citati Comuni hanno deciso tutti di uniformare al 31 maggio 2002 il termine per il pagamento dell'imposta suddetta, termine di scadenza che risulta più ampio rispetto al 27 maggio 2002, data di scadenza che si ricaverebbe dalla lettura di detta circolare.

Quindi si comunica che ad oggi tutti i contribuenti dei citati quattro comuni hanno tempo fino al 31 maggio 2002 per adempiere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, con scadenze originarie nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2002, indipendentemente da altre e diverse comunicazioni che i contribuenti possono aver ricevuto nel frattempo dalle competenti società concessionarie della riscossione, comunicazioni che devono pertanto intendersi superate dalla presente circolare.

I citati quattro Comuni colgono l'occasione per impegnarsi ad adottare ed a comunicare per tempo, le azioni e le decisioni che saranno ritenute necessarie a seguito all'evolversi degli eventi.

Per il Comune di Sassuolo
Lenzu dott Roberto

Per Comune di Fiorano Modenese
Pugnaghi dott. Achille

Per Comune di Maranello
Librizzi rag. Lorenza

Per il Comune di Formigine
Bertoncelli rag. Milena